

Dott. Francesco Ferri de Lazara
Dott. Enrico Grigolin
Avv. Filippo Lo Presti

Avv. Vincenza Valeria Cicero

Rag. Monica Massironi
Avv. Silvia Segato
Avv. Silvia Mazzaro
Avv. Fabio Tropea
Dott. Tommaso Gazzea
Dott.ssa Hillary Romanato
Dott.ssa Francesca Sturba

Padova, 27 ottobre 2020
Spett.li
Sig.ri Clienti

OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 32/2020

PROROGATA AL 31.12.2020 LA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE CARTELLE

Con un recente Decreto è stata disposta un'ulteriore proroga dei termini di notifica e di versamento relativi alle cartelle di pagamento oggetto di sospensione a seguito dell'emergenza COVID-19.

In particolare, ora la sospensione opera per le somme in scadenza nel periodo 8.03 - 31.12.2020, con conseguente effettuazione del versamento entro il 31.01.2021.

Inoltre, sono prorogati di 12 mesi i termini di decadenza / prescrizione in scadenza nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento affidate all'Agente della riscossione nel periodo 8.03 - 31.12.2020 e pertanto detta notifica potrà intervenire entro il 2022.

Stante il protrarsi dell'emergenza COVID-19 e delle conseguenti difficoltà economiche degli operatori economici, con il DL n. 129/2020 pubblicato sulla G.U. 20.10.2020, n. 260 contenente "*Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale*" è stata disposta un'ulteriore proroga delle suddette sospensioni.

Relativamente a tali proroghe l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha recentemente fornito alcuni chiarimenti, evidenziando, tra l'altro, che le stesse **non sono applicabili alle definizioni agevolate della "rottamazione" e "saldo e stralcio"** per le quali il versamento delle rate 2020 dovrà essere effettuato entro il 10.12.2020.

PROROGA SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI

Con l'art. 68, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", è stata disposta la sospensione dei termini di versamento delle somme derivanti da:

- **cartelle di pagamento** emesse dall'Agente della riscossione
- **avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi** ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione
- atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910
- atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 792, Finanziaria 2020

Per effetto di tale previsione, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 20.8.2020, n. 25/E, **risultano pertanto sospesi**:

- i **termini di pagamento** (e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo), relativi a carichi, affidati all'Agente della riscossione, derivanti da avvisi esecutivi dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle Dogane e dell'INPS e da atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), ovvero da ruoli / cartelle, in scadenza nello stesso periodo (compresi quelli dilazionati ex art. 19, DPR n. 602/73), con conseguente "congelamento", per la durata dello stesso periodo di sospensione, dell'applicazione degli interessi di mora ex art. 30, DPR n. 600/73;
- la **notifica di nuove cartelle di pagamento** (e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo), afferenti i carichi affidati sia prima dell'inizio del periodo di sospensione, sia durante tale periodo;
- le **attività di recupero**, anche coattivo, dei carichi (avvisi di accertamento esecutivi avvisi di addebito / atti esecutivi e ruoli / cartelle di pagamento) già scaduti prima del periodo di sospensione, con "congelamento" degli interessi di mora durante il periodo di sospensione.

Con riguardo alla sospensione dei versamenti, la stessa opera(va) relativamente alle somme in scadenza nel periodo 8.03 - 31.05.2020. I **versamenti sospesi**, dovendo essere effettuati in **unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione**, risulta(va)no dovuti entro il 30.06.2020.

Il termine finale di sospensione, originariamente fissato al 31.05, è stato più volte oggetto di proroga, con conseguente slittamento anche del termine di effettuazione dei versamenti sospesi. Infatti:

- l'art. 154, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", ha prorogato il termine dal 31.05 al 31.08.2020, con conseguente obbligo di effettuare i versamenti sospesi entro il 30.09.2020;
- l'art. 99, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", ha prorogato il termine dal 31.08 al 15.10.2020, con conseguente obbligo di effettuare i versamenti sospesi entro il 30.11.2020.

Ora, con il recente DL n. 129/2020 è stato disposto **un ulteriore differimento** con l'individuazione del **termine finale di sospensione al 31.12.2020**.

Da ciò discende che la sospensione opera per i versamenti in scadenza nel periodo 8.03 - 31.12.2020, che pertanto dovranno essere effettuati in **unica soluzione entro il 31.01.2021**.

Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate, in alternativa al pagamento in unica soluzione entro il 31.01.2021 è comunque **possibile richiedere la rateizzazione**, presentando apposita domanda all'Agenzia delle entrate – Riscossione, sempre entro il 31.01.2021.

Va inoltre evidenziato che la sospensione dei versamenti riguarda anche le rate in scadenza nel periodo 8.03 - 31.12.2020. Le stesse dovranno essere versate **entro il 31.01.2021**.

Diversamente, le rate scadenti dall'1.01.2021 "devono essere versate nel rispetto delle date riportate sui bollettini / moduli di pagamento allegati al provvedimento di accoglimento".

NOTIFICA CARTELLE DI PAGAMENTO

I **termini di decadenza / prescrizione in scadenza nel 2021** per la notifica delle cartelle di pagamento affidate all'Agente nella riscossione nel periodo 8.03 (21.02) - 31.12.2020 sono **prorogati di 12 mesi** e pertanto la stessa potrà intervenire **entro il 2022**.

Tale differimento, per espressa previsione normativa, risulta disposto:

- *"anche in deroga"* alle previsioni di cui all'art. 3, comma 3, Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente);
- *"salvo quanto previsto"* dall'art. 157, comma 3, DL n. 34/2020.

In base a tale previsione normativa, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento (con esclusione di quelle relative alle entrate degli Enti territoriali) sono prorogati di un anno relativamente alle seguenti dichiarazioni:

- dichiarazioni presentate nel 2018, per le somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72;
- dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nel 2017, per le somme dovute ai sensi degli artt. 19 e 20, TUIR;
- dichiarazioni presentate nel 2017 e 2018, per le somme dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'art. 36-ter, DPR n. 600/73.

TABELLA RIEPILOGATIVA	
<p>Sospensione termini di versamento connessi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cartelle di pagamento emesse dall'Agente della riscossione; • avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010; • atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione; • atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910; • atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 792, Finanziaria 2020. 	<p>somme in scadenza nel periodo 8.3 (*) - 31.12.2020 ↓ versamento entro il 31.1.2021</p>
<p>Termini di decadenza / prescrizione in scadenza nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle entrate tributarie / non tributarie derivanti da affidamenti all'Agente della riscossione nel periodo 8.3 (*) - 31.12.2020.</p>	<p>proroga di 1 anno ↓ scadenza entro il 31.12.2022</p>
<p>Termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento (con esclusione di quelle relative alle entrate degli Enti territoriali) relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dichiarazioni presentate nel 2018, per le somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72; • dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nel 2017, per le somme dovute ex artt. 19 e 20, TUIR; • dichiarazioni presentate nel 2017 e 2018, per le somme dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'art. 36-ter, DPR n. 600/73. 	<p>proroga di 1 anno ↓ scadenza entro il 31.12.2022</p>
<p>Termini di decadenza / prescrizione in scadenza nel 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento</p>	<p>proroga al 31.12 del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione ↓ scadenza entro il 31.12.2022</p>

(*) Dal 21.02.2020 per i soggetti della "zona rossa" di prima istituzione.

ROTTAMAZIONE – TER / SALDO E STRALCIO

Il DL n. 129/2020 in esame, come evidenziato anche dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione, **non apporta alcuna modifica** a quanto stabilito dai commi 3 e 3-bis del citato art. 68 e pertanto resta confermato che:

- **non determina l’inefficacia della definizione il mancato / insufficiente / tardivo versamento**, alle relative scadenze, **delle rate dovute nel 2020** con riferimento: alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione (c.d. “rottamazione”), per le rate in scadenza il 28.02, 31.05, 31.07 e 30.11.2020;
- al c.d. “**saldo e stralcio**”, le cui rate scadevano il 31.03 e 31.07.2020;
- alla **definizione** prevista dall’art. 1, commi 190 e 193, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) a favore delle **persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica** relativamente ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.01.2000 al 31.12.2017, derivanti dall’omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 nonché dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali / Gestione separata INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;

qualora il **versamento integrale delle predette rate sia effettuato entro il 10.12.2020**.

Di fatto il versamento di tutte le rate di tali istituti agevolativi in scadenza nell’anno in corso va eseguito entro il 10.12.2020 per evitare l’inefficacia della definizione.

A tal fine, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione è **possibile utilizzare i bollettini originari**, contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute”, ancorché il versamento sia effettuato in una data diversa rispetto alle scadenze sugli stessi riportate.

Il termine del 10.12 è tassativo; allo stesso, infatti, **non è applicabile la “tolleranza” di 5 giorni** ai fini dell’effettuazione del versamento.

Quanto eventualmente versato dopo il 10.12, come specificato nelle FAQ, “sarà **acquisito a titolo di acconto sull’intero debito e il contribuente perderà i benefici delle misure agevolative**”.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e con l’occasione porgiamo i migliori saluti.



(S.C.A.)